



COMUNE DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. A partire dall'anno 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, **sono stabilite** in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022 - , nel rispetto del principio di progressività, **come di seguito riportato:**

- 0,69 per cento fino a 15.000 euro
- 0,71 per cento oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
- 0,78 per cento oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
- 0,80 per cento oltre 50.000 euro

2. Le aliquote di compartecipazione all'Addizionale comunale all'IRPEF si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo delibera di variazione adottata nei termini di legge.

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo ai fini dell'addizionale comunale stessa, non superiore all'importo di euro 15.000,00 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00).

2. Se il reddito imponibile complessivo supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2022**.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.